



Modifica delle istruzioni e del modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, approvato con provvedimento del 14 settembre 2009.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Modifica del modello di dichiarazione riservata delle attività emerse e delle relative istruzioni

1.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009, concernente l'approvazione della dichiarazione riservata delle attività emerse sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel modello, nel titolo, sono inserite le seguenti parole “e successive modificazioni”;

b) nel modello, nel riquadro relativo ai “Dati del dichiarante”, è inserita la sezione “Soggetti non residenti” comprendente i campi “Codice identificativo estero”, “Cod. Stato estero”, “Codice fiscale del partecipante” e “Firma del partecipante”;

c) nel modello, nel riquadro “Conferimento dell'incarico e sottoscrizione” le parole “ricevere in deposito le attività finanziarie rimpatriate” sono sostituite dalle seguenti: “ricevere in deposito o amministrazione le attività rimpatriate”;

d) nel modello, dopo il riquadro “Conferimento dell'incarico e sottoscrizione” è inserito un nuovo riquadro denominato “Dichiarazione in presenza di

cause ostative” contenente i campi relativi alla data e alla firma del dichiarante o del suo rappresentante e la seguente dicitura: “Le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività detenute all’estero non possono essere concluse entro il 15 dicembre 2009 per cause oggettive non dipendenti dalla mia volontà. Dichiaro di aver avviato entro la data di scadenza le procedure necessarie a consentire l’effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione entro un termine congruo.”;

e) nel modello, nel quadro B “Distinta delle attività rimpatriate e/o regolarizzate”, nel rigo B3 è inserita la colonna 1 “Attività rimpatriate”;

f) nelle istruzioni, alla pagina 1, nel titolo sono inserite le seguenti parole “e successive modificazioni”;

g) nelle istruzioni, alla pagina 1, nel paragrafo “1. Premessa” dopo le parole “3 agosto 2009, n. 102” sono aggiunte le seguenti “e successivamente modificato dal decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141”;

h) nelle istruzioni, alla pagina 1, nel paragrafo “2. Chi è tenuto a presentare la dichiarazione riservata” alla fine del paragrafo sono aggiunte le seguenti parole “Possono presentare la dichiarazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR, e in tal caso le operazioni di emersione producono effetti in capo ai partecipanti residenti in Italia.”;

i) nelle istruzioni, alla pagina 1, nel paragrafo “3. Attività oggetto di dichiarazione”, le parole “15 aprile 2010” sono sostituite dalle seguenti: “15 dicembre 2009”;

j) nelle istruzioni, alla pagina 1, nel paragrafo “3. Attività oggetto di dichiarazione”, alla lett. a), dopo le parole “redditi di natura finanziaria)” sono aggiunte le seguenti: “nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria (ad es. gli immobili situati all’estero, gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht)”;

k) nelle istruzioni, alla pagina 1, nel paragrafo “3. Attività oggetto di dichiarazione”, alla lett. b), dopo le parole “di natura non finanziaria” sono eliminate le parole “(ad es. gli immobili e i fabbricati situati all’estero, gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht)”;

l) nelle istruzioni, alla pagina 1, nel paragrafo “3. Attività oggetto di dichiarazione”, alla lett. b), dopo le parole “negli Stati aderenti allo SEE” sono aggiunte le seguenti: “e negli Stati extraeuropei”;

m) nelle istruzioni, alla pagina 1, nel paragrafo “3. Attività oggetto di dichiarazione”, è eliminato l’ultimo periodo;

n) nelle istruzioni, alla pagina 1, nel paragrafo “4. Modalità di presentazione della dichiarazione”, alla lett. c), sono eliminate le seguenti parole: “limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi”;

o) nelle istruzioni, alla pagina 2, nel paragrafo “5. Guida alla compilazione”, nella sezione “Dati del dichiarante”, sono aggiunte le seguenti parole: “Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata da un’impresa estera controllata o collegata di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR (CFC) devono essere indicati il codice identificativo estero e il codice stato estero oltre alla denominazione e alla sede legale dell’impresa estera controllata o collegata. Inoltre devono essere indicati il codice fiscale e la firma del soggetto residente partecipante”;

p) nelle istruzioni, nella sezione “Conferimento dell’incarico e sottoscrizione”, alla pagina 3, dopo le parole “nei righi B1 e B2” sono aggiunte le seguenti: “e/o di ricevere in deposito o in amministrazione le attività patrimoniali rimpatriate, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 1 dei righi B3 e B4”;

q) nelle istruzioni, alla pagina 3, dopo la sezione “Conferimento dell’incarico e sottoscrizione” è inserita la sezione “Dichiarazione in presenza di cause ostative” contenente le seguenti istruzioni: “Nel presente riquadro, il soggetto che presenta la dichiarazione riservata dichiara che le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività detenute all’estero non possono essere concluse entro il 15 dicembre 2009 per cause oggettive non dipendenti dalla sua volontà. Inoltre dichiara di aver avviato, entro la data di scadenza, le procedure necessarie a consentire l’effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione. In questo caso gli effetti derivanti dalla dichiarazione riservata si producono a condizione che le operazioni di emersione siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla

norma. In ogni caso l'imposta straordinaria deve essere corrisposta entro e non oltre il 15 dicembre 2009.”;

r) nelle istruzioni, alla pagina 3, nel rigo B3, la parola “regolarizzati” è sostituita dalle seguenti parole: “suddividendoli tra quelli rimpatriati (colonna 1) e quelli regolarizzati (colonne 2, 3 e 4). Questi ultimi devono essere”;

s) nelle istruzioni, alla pagina 3, nel rigo B3, le parole “nelle colonne da 2 a 4” sono sostituite dalle seguenti: “nelle colonne da 1 a 4”.

1.2. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, con le relative istruzioni, contenente le modifiche di cui al punto 1.1, è utilizzato in sostituzione di quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 settembre 2009, n. 117825/2009.

Motivazioni

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 settembre 2009 è stato approvato il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, come previsto dall’art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

L’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, ha modificato il citato art. 13-bis prevedendo che possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione anche le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Inoltre, il termine per l’effettuazione delle operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione è stato anticipato al 15 dicembre 2009, rispetto al precedente termine del 15 aprile 2010.

Con il presente provvedimento vengono, pertanto, apportate alcune modifiche alle istruzioni e al modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, resesi necessarie a seguito delle disposizioni normative sopra riportate, nonché a seguito

delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare del 10 ottobre 2009, n. 43/E.

In particolare, è stato previsto che il soggetto che presenta la dichiarazione riservata possa dichiarare che le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività detenute all'estero non possono essere concluse entro il 15 dicembre 2009 per cause oggettive non dipendenti dalla sua volontà. In questo caso gli effetti si producono a condizione che le operazioni di emersione siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma.

Inoltre, il rimpatrio delle attività patrimoniali è stato esteso ai beni immobili, in quanto si è ritenuto realizzabile anche con la modalità del "rimpatrio giuridico".

Il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, con le relative istruzioni, contenente le modifiche sopra descritte, deve essere utilizzato, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, in sostituzione del modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 settembre 2009. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi nei confronti dei contribuenti che abbiano utilizzato la precedente versione del modello fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;

Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

Decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 settembre 2009: approvazione, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, del modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, con le relative istruzioni, nonché definizione del tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati.

Roma, 28 ottobre 2009

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera

DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE

(Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Premessa

L'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivamente modificato dal decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, ha previsto l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione.

2. Chi è tenuto a presentare la dichiarazione riservata

La dichiarazione riservata delle attività emerse deve essere presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni equiparate, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Possono presentare la dichiarazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR, e in tal caso le operazioni di emersione producono effetti in capo ai partecipanti residenti in Italia.

3. Attività oggetto di dichiarazione

Sono oggetto di dichiarazione le attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 167 del 1990, per le quali è effettuato il rimpatrio e/o la regolarizzazione a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009.

Devono essere dichiarate:

- a) le somme di denaro e le altre attività finanziarie (ad es. azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria) nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria (ad es. gli immobili situati all'estero, gli oggetti preziosi, le opere d'arte e gli yacht) detenuti all'estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia;
- b) le somme di denaro e le altre attività finanziarie, nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria detenuti, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, in Stati dell'Unione Europea ovvero negli Stati aderenti allo SEE e negli Stati extraeuropei che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali, per i quali non viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia.

4. Modalità di presentazione della dichiarazione

I soggetti di cui al punto 2, presentano la dichiarazione riservata, indipendentemente dal rispettivo domicilio fiscale, ad un intermediario residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente.

Sono intermediari, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n. 350 del 2001:

- a) le banche italiane;
 - b) le società d'intermediazione mobiliare previste dall'art. 1, comma 1, lett. e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - c) le società di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1, lett. o), del predetto testo unico;
 - d) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
 - e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art. 201 del predetto testo unico;
 - f) la Poste italiane S.p.A.;
 - g) le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
- Gli intermediari devono rilasciare al soggetto dichiarante copia della presente dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall'intermediario.

5. Guida alla compilazione

La dichiarazione riservata deve essere prodotta in quattro esemplari: il primo per l'intermediario, il secondo da restituire quale ricevuta al dichiarante al momento della presentazione, il terzo e il quarto per le eventuali esigenze dell'intermediario ai fini della documentazione delle operazioni di trasferimento delle attività in caso di rimpatrio delle stesse.

Gli importi devono essere indicati in euro arrotondando all'unità, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa 3.230,00).

Per gli importi in valuta estera, deve essere indicato il controvalore in euro applicando il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale è approvato il presente modello di dichiarazione.

Dati del dichiarante

Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione o ragione sociale del soggetto che procede al rimpatrio e/o alla regolarizzazione. Inoltre deve essere indicata la residenza anagrafica ovvero la sede legale del soggetto dichiarante.

I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 bis, del TUIR, devono indicare il domicilio fiscale. Lo stesso vale per le ipotesi di presunzione di residenza previste per i trust dall'art. 73, comma 3 del TUIR.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata da un'impresa estera controllata o collegata di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR (CFC) devono essere indicati il codice identificativo estero e il codice stato estero oltre alla denominazione e alla sede legale dell'impresa estera controllata o collegata. Inoltre devono essere indicati il codice fiscale e la firma del soggetto residente partecipante.

Dati del rappresentante del soggetto dichiarante

Il riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da colui che sottoscrive la presente dichiarazione (ad esempio rappresentante legale dell'ente).

Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da persona fisica la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale.

Devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e la residenza del soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale della società o dell'ente dichiarante sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla seguente tabella:

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA e/o IRAP per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 Amministratore di condominio
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

QUADRO A

Riepilogo delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e relativa imposta straordinaria dovuta

Nel quadro A vanno riportati i dati riepilogativi relativi all'ammontare delle attività rimpatriate e/o regolarizzate detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, senza effettuare alcuna distinzione tra gli importi delle attività oggetto di rimpatrio e quelli delle attività oggetto di regolarizzazione.

I singoli importi delle attività rimpatriate e/o regolarizzate sono indicati nel quadro B.

Nel **rigo A1** deve essere indicato il totale delle attività in denaro emerse risultante dalla colonna 5 del rigo B1.

Nel **rigo A2** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle altre attività finanziarie emerse risultante dalla colonna 5 del rigo B2.

Nel **rigo A3** deve essere indicato il valore complessivo dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari risultante dalla colonna 5 del rigo B3.

Nel **rigo A4** deve essere indicato il valore complessivo degli altri investimenti di natura non finanziaria risultante dalla colonna 5 del rigo B4.

Nel **rigo A5** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attività soggette al pagamento dell'imposta straordinaria risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi A1, A2, A3 e A4.

Nel **rigo A6** deve essere indicata l'imposta straordinaria dovuta. Tale imposta, che tiene conto anche degli interessi e delle sanzioni, è pari al 50 per cento del rendimento presunto delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate. Il rendimento si presume maturato nella misura del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l'operazione di emersione.

Conferimento dell'incarico e sottoscrizione

Nel presente riquadro, il dichiarante conferisce all'intermediario l'incarico di ricevere in deposito le attività finanziarie rimpatriate, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 1 dei rigi B1 e B2, e/o di ricevere in deposito o in amministrazione le attività patrimoniali rimpatriate, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 1 dei rigi B3 e B4, nonché di versare l'imposta straordinaria dovuta.

Il riquadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo rappresentante.

Dichiarazione in presenza di cause ostative

Nel presente riquadro, il soggetto che presenta la dichiarazione riservata dichiara che le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività detenute all'estero non possono essere concluse entro il 15 dicembre 2009 per cause oggettive non dipendenti dalla sua volontà. Inoltre dichiara di aver avviato, entro la data di scadenza, le procedure necessarie a consentire l'effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione.

In questo caso gli effetti derivanti dalla dichiarazione riservata si producono a condizione che le operazioni di emersione siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma. In ogni caso l'imposta straordinaria deve essere corrisposta entro e non oltre il 15 dicembre 2009.

Dati dell'intermediario al quale viene presentata la dichiarazione

Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione o ragione sociale dell'intermediario al quale viene presentata la dichiarazione. Inoltre, devono essere specificati la sede sociale e l'indirizzo della filiale della banca o di altro intermediario che riceve l'incarico.

Presentazione della dichiarazione riservata

In questo riquadro devono essere indicati il numero di moduli ed il numero di allegati di cui si compone la dichiarazione. La firma e l'apposizione della data da parte dell'intermediario costituiscono attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

QUADRO B

Distinta delle attività rimpatriate e/o regolarizzate

Il quadro B contiene la distinta degli importi attribuiti alle attività oggetto di emersione.

Le attività devono essere innanzitutto distinte tra attività rimpatriate e attività regolarizzate.

Per quanto riguarda le attività finanziarie (rigi B1 e B2), gli importi delle attività regolarizzate devono essere distinti a seconda dell'intermediario non residente presso il quale le attività continuano ad essere detenute. Per gli investimenti di natura non finanziaria (rigi B3 e B4), gli importi delle attività regolarizzate devono essere distinti a seconda dello Stato estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono ubicati o detenuti.

Rigo B1 - Denaro

In questo rigo devono essere indicate le attività in denaro emerse, suddividendole tra quelle rimpatriate (colonna 1) e quelle mantenute in deposito all'estero (colonne 2, 3 e 4). Per queste ultime la

distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo B1 deve essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo. L'ammontare complessivo delle attività in denaro emerse (colonna 5) deve essere riportato nel rigo A1.

Rigo B2 – Altre attività finanziarie

In questo rigo devono essere indicate le altre attività finanziarie emerse, diverse dal denaro, suddividendole tra quelle rimpatriate (colonna 1) e quelle mantenute in deposito all'estero (colonne 2, 3 e 4). Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo B2 deve essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo. L'ammontare complessivo delle altre attività finanziarie emerse (colonna 5) deve essere riportato nel rigo A2.

Rigo B3 – Beni immobili e diritti immobiliari

In questo rigo deve essere indicato il valore dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari suddividendoli tra quelli rimpatriati (colonna 1) e quelli regolarizzati (colonne 2, 3 e 4). Questi ultimi devono essere suddivisi per Stato estero ove i beni sono ubicati. La somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo B3 deve essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo. Il valore complessivo dei beni immobili e diritti immobiliari (colonna 5) deve essere riportato nel rigo A3.

Rigo B4 – Altri investimenti di natura non finanziaria

In questo rigo deve essere indicato il valore degli altri investimenti esteri di natura non finanziaria (ad esempio oggetti preziosi, opere d'arte, *yacht*), suddividendoli tra quelli rimpatriati (colonna 1) e quelli mantenuti all'estero (colonne 2, 3 e 4). Questi ultimi devono essere suddivisi per Stato estero ove i beni sono ubicati. La somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo B4 deve essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo. Il valore complessivo degli altri investimenti di natura non finanziaria (colonna 5) deve essere riportato nel rigo A4.

Nel caso in cui il denaro e le altre attività finanziarie siano mantenute all'estero devono essere indicati i dati dell'**intermediario** presso cui le attività regolarizzate sono detenute. In particolare devono essere indicati la denominazione ovvero la ragione sociale dell'intermediario non residente, la sede sociale e l'indirizzo della filiale, nonché lo Stato estero ove la filiale stessa è insediata.

Se le attività oggetto di regolarizzazione sono detenute presso più di tre intermediari esteri, ovvero presso più di tre Stati esteri, il dichiarante deve compilare quadri B aggiuntivi, ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello. In tal caso la colonna 5 "Totale" deve essere riempita esclusivamente nel primo quadro B compilato.

Per il denaro e le altre attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, indicati nei rigi B1 e B2, il dichiarante deve **allegare** alla dichiarazione riservata una **certificazione** rilasciata dall'intermediario non residente che attesti che le citate attività regolarizzate sono costituite in deposito presso l'intermediario medesimo.

La casella "**Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 8, del D.L. n. 350/2001**" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di comunicare eventuali redditi percepiti successivamente al 31 dicembre 2008 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

In tal caso il dichiarante deve comunicare per iscritto all'intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attività finanziarie rimpatriate, percepiti dal 1° gennaio 2009 e fino alla data di effettivo deposito presso un intermediario delle attività finanziarie detenute all'estero, fornendo la provvista necessaria per il versamento delle relative imposte.

Si precisa che in base all'art. 1, comma 2-bis, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica prevista dall'art. 14, comma 8, del D.L. n. 350 del 2001, può essere utilizzato il criterio presuntivo indicato nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990.

Quest'ultima disposizione prevede che, per le somme di denaro e le altre attività finanziarie trasferite o costituite all'estero, si presume un reddito pari al tasso ufficiale medio di sconto (ora denominato tasso di riferimento) vigente nel periodo d'imposta. A tal fine il periodo cui fare riferimento per l'applicazione del predetto tasso è quello intercorrente tra il 31 dicembre 2008 e la data di effettivo deposito presso un intermediario delle attività finanziarie detenute all'estero.

Sui redditi così determinati l'intermediario applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27%.

La casella "**Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 5-bis, del D.L. n. 350/2001**" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di considerare il valore dichiarato delle attività finanziarie quale costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie emerse diverse dal denaro.

In questo caso, l'interessato deve compilare e sottoscrivere una comunicazione, da allegare alla dichiarazione riservata, nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione medesima fra le diverse specie delle predette attività.

I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati per il calcolo dei redditi di capitale e delle plusvalenze realizzati successivamente alle operazioni di emersione.

Una copia delle comunicazioni previste dall'art. 14, commi 5-bis e 8, del D.L. n. 350 del 2001, debitamente datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata al dichiarante.

L'ultimo riquadro riguarda l'**attestazione** che il dichiarante deve obbligatoriamente rendere, circa la detenzione all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 delle attività rimpatriate e regolarizzate. L'attestazione viene resa barrando la casella relativa alla fattispecie che interessa. Nell'eventualità che il modello venga utilizzato sia per il rimpatrio che per la regolarizzazione di attività detenute all'estero, devono essere barrate entrambe le caselle. Qualora sia necessario compilare quadri B aggiuntivi, l'attestazione deve essere resa su ciascuno di essi.

Il riquadro va quindi completato apponendo la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo rappresentante.